



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 30/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore 10,00 presso la Sala Palace - Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in **sessione ordinaria** seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

			Presente	Assente
1	FIORINI	MATTIA	X	
2	CAMIA	MATTEO	X	
3	CANEPA	MONICA	X	
4	DELBONO	DAVIDE	X	
5	GIUDICE	GIAN LUCA		X
6	MAGNONE	MAXIMILIANO	X	
7	MORETTI	GIULIA	X	
8	PELUFFO	MARINA	X	
9	SPOTORNO	GIOVANNI	X	
10	BONASERA	FRANCESCO		X
11	SPIGA	SALVATORE		X
12	MARCENARO	MATTEO		X
13	RICCOBENE	FRANCESCO		X
Totale N.			8	5

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Michela Gaggero**.

Il **Sindaco Dott. Mattia Fiorini**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco come da allegato al presente provvedimento;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 31/12/2018 è stato differito al 28/02/2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI altresì: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 54/2013, il D.L. 102/2013; il D.L. 133/2013; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);

DATO ATTO che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 12 giugno 2014, esecutiva ai sensi di legge (di seguito Regolamento comunale);

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 02/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento comunale;

VISTI i commi 6, 7 9 e 10 dell'articolo 13, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, i quali dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018;

VISTO l'articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RILEVATO che il legislatore, per l'anno 2019 non ha confermato la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti

locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2018;

RITENUTO che, in ogni caso, non è intenzione dell'Amministrazione voler aumentare le aliquote già in vigore per gli anni precedenti, desiderando contenere la pressione fiscale ai livelli dell'anno 2018;

RITENUTO necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi, dando atto, altresì, che non vi sono aumenti rispetto alle aliquote già in vigore per questo Comune;

RILEVATO che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1a Commissione Consigliare nella seduta del 27/03/2019;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 446/97 e s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, voti espressi nei modi di legge, su 8 Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di determinare le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019, già in vigore per gli anni 2018 e 2017, così di seguito:

Abitazione principale e relative pertinenze (1) (solo per gli immobili accatastati nelle Categorie catastali A1, A8 e A9) Detrazione nella misura di €. 200,00.	0,35% (3,5 per mille)
Unità immobiliari e relative pertinenze (1) locate con contratto di affitto registrato a soggetti che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale (2)	0,60% (6 per mille)
Unità immobiliari e relative pertinenze (1) concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi stabiliscano la propria residenza e le adibiscono ad	0,60% (6 per mille)

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato (2)	
Unità immobiliari accatastate nella Categoria catastale C1 - Negozi e botteghe.	0,80% (8 per mille)
Unità immobiliari accatastate nella Categoria catastale D (3) ad eccezione di quelle classificate nel gruppo D/10 che sono esenti.	0,80% (8 per mille)
Immobili soggetti all'Imposta Municipale Propria, che non scontano le aliquote di cui ai punti precedenti	1,06% (10,6 per mille)

(1) Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

(2) L'applicazione delle aliquote agevolate è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione resa al Comune ai sensi del D.M. 30/10/2012, entro il 30 giugno dell'anno successivo, indicando gli estremi degli immobili concessi in locazione o comodato, il nominativo del locatario e confermando che quest'ultimo adibisce i locali ad abitazione principale. La dichiarazione non deve essere presentata se è già stata prodotta per gli anni precedenti e le condizioni non sono variate (Art. 6 Regolamento IMU).

(3) Per tali immobili è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta municipale propria calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (7,6 per mille), mentre è riservata al Comune la differenza d'imposta tra l'aliquota dello 0,76% (riservata allo Stato) e quella deliberata dal Comune dello 0,80% (8 per mille).

2) di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3) di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

4) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti, nonché di dare la più ampia diffusione della presente, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

SUCCESSIVAMENTE

con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 8 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Presidente
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Gaggero**



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 12 DEL 21/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE parere favorevole.

DATA 21/03/2019

MARZOCCA MARIANNA / INFOCERT
SPAAREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 12 DEL 21/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE parere favorevole.

DATA 21/03/2019

MARZOCCA MARIANNA / INFOCERT
SPAAREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA
del Servizio Finanziario

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 12 del 30/03/2019

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2019.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 23/05/2019.

Data, 08/05/2019

L'INCARICATO
SCIANDRA PIETRO / INFOCERT SPA



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

PUNTO N. 12 ODG: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

SINDACO FIORINI MATTIA

Proseguiamo la discussione con il punto numero 12, sempre dell'area Economica finanziaria, approvazione delle aliquote per l'imposta municipale propria. Quindi, l'oggetto è: Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote per l'anno 2019.

Come anticipato, nessuna delle aliquote previste dal comune di Spotorno è stata aumentata. Quindi, ripresentiamo integralmente lo schema delle aliquote approvate l'anno scorso e quindi le leggo, non sono state oggetto di nessun tipo di variazione.

Per l'abitazione principale e le relative pertinenze, però solo per gli immobili accatastati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, l'aliquota IMU da pagare è il 3,5 per 1.000 e c'è una detrazione nella misura di euro 200.

Per l'unità immobiliare e le relative pertinenze locate con contratto di affitto registrato a soggetti che vi acquisiscano la residenza e la adibiscano ad abitazione principale: è il 6 per 1.000. In questo caso si applica l'ulteriore sconto previsto dalla modifica del regolamento precedente che porterebbe l'aliquota quindi scontata del 25%, lo 0,45 per 1.000.

Unità immobiliare e le relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi stabiliscano la propria residenza e le adibiscano ad abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, l'aliquota invariata: 6 per 1.000.

Unità immobiliare accatastata nella categoria catastale C1, che sono negozi e botteghe: 8 per 1.000.

Unità immobiliare accatastata nella categoria catastale D, ad eccezione di quelle del gruppo D10 che sono esenti: 8 per 1.000.

Immobili soggetti all'imposta municipale propria che non ricadano nelle destinazioni precedenti: 10,6 per 1.000.

Queste sono aliquote invariate dal 2014 che noi riteniamo di mantenere inalterate.

Ci sono osservazioni? Interventi? Pongo allora in votazione il punto numero 12: Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote per l'anno 2019. Chi è a favore? Unanimità. Immediata esecutività. Unanimità.